SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L.n.7
Carbonia

Deliberazione n. 842

Adottata dal Direttore Generale in data 26 APR. 2005

OGGETTO: stipula contratto collaborazione professionale dr.ssa Antonella Saliu Reparto Chirurgia P.O. Santa Barbara Iglesias. Approvazione schema contratto.

Su proposta del Direttore Sanitario il quale,

PRESO ATTO della comunicazione a mezzo lettera del 30.03.2005 del dr. A.Tuveri con la quale viene rappresentata alla Direzione Aziendale, la grave carenza di personale medico nell'Unità Operativa di Chirurgia dell'ospedale Santa Barbara di Iglesias, in conseguenza della riunificazione dei reparti di Chirurgia d'urgenza e chirurgia generale e la perdurante difficoltà ad assicurare i turni di guardia interdivisionale, per cui si propone l'incarico temporaneo alla dr.ssa Antonella Saliu, vincitrice di pubblica selezione.

RITENUTA improcrastinabile l'adozione di idonei provvedimenti atti a garantire la dotazione minima organica funzionale all'ordinaria attività della Struttura, provvedendo ad instaurare un rapporto di collaborazione con il Dirigente medico in possesso di idonei requisiti ed esperienza professionale.

FATTA PROPRIA la proposta del dr. A. Tuveri, in relazione all'incarico alla dr.ssa Antonella Saliu, per la durata di mesi otto, dietro compenso lordo onnicomprensivo per l'intera prestazione da determinarsi in € 18666,66.

VISTO lo schema di convenzione che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

VISTO l'art. 7, comma 6°, del D. Lgs. 165/2001, che testualmente dispone:" per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le Amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi ad esperti di

provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione";

PROPONE

- di stipulare un contratto di diritto privato per la consulenza professionale della dr.ssa Antonella Saliu, in possesso di specializzazione in Chirurgia per l' attività da espletarsi presso il l'U.O. di Chirurgia del P.O. Santa Barbara di Iglesias.
- di determinare la durata del contratto in mesi otto , con un impegno settimanale pari a 38 ore di attività.
- di determinare il compenso lordo onnicomprensivo per l'intera prestazione in € 18666,66.

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Direttore Sanitario;

SENTITI il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario;

D E L I B E R A

Per i motivi esposti in premessa

- di stipulare un contratto di diritto privato per la consulenza professionale della dr.ssa Antonella Saliu in possesso di specializzazione in Chirurgia, per l' attività da espletarsi presso l' U.O di Chirurgia del P.O. Santa Barbara di Iglesias
- di determinare la durata del contratto in mesi otto, con un impegno settimanale pari a 38 ore di attività.
- di determinare il compenso lordo onnicomprensivo per l'intera prestazione in € 18666,66.
- di movimentale la spesa di € 18666,66 sul codice 430701 del piano dei conti aziendale.
- di approvare l'allegato schema contrattuale.

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA U.S.L. n. 1 CARBONIA

Il Direttore Generale
(dr Emilio Simeone)

DIR.AMM.

DIR.SAN.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n. 842 del 26 APR. 2005

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n.7

a partire dal 29 APR. 2005 al 13 MAG. 2005

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile Servizio Affari Generali
Dr.ssa Margherita Cannas

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE U.S.L. 7 CARRARA

destinatari:
Servizio affari generali
Servizio bilancio
Servizio personale

A.S.L. 7-CARBONIA
U.O. CHIRURGIA
Ospedale S.BARBARA
IGLESIAS

Iglesias, 30.03.2005

Al Direttore Generale

Al Direttore Sanitario

Date le condizioni che si sono venute a creare in seguito alla riunificazione dei due reparti di Chirurgia D'Urgenza e Generale presso il Presidio Ospedaliero S. Barbara, ed in particolare la riduzione del numero dei Dirigenti Medici in servizio presso il reparto di Chirurgia rimanente e l'impossibilita' di poter effettuare turni di guardia interdivisionale con altri reparti della stessa area, Chiedo che venga prorogato l'incarico temporaneo alla Dott.ssa Antonella Saliu al fine di poter garantire l'efficienza della stessa Unita' Operativa in tutte le sue attivita'.

Ringraziando
Cordiali Saluti

Dr A. Tuveri

12.04.05
Condivido le necessità espresse dal dott. Tuveri.

ATTIVARE CONTRATTO DI COLLABORAZIONE

SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA

# AZIENDA U.S.L. 7 – CARBONIA

Contratto di collaborazione con la dr.ssa Antonella Saliu

L'anno duemilacinque il giorno del mese di nella sede della Azienda Unità Sanitaria Locale 7, via Dalmazia, Carbonia

TRA

Azienda Unità Sanitaria Locale n° 7 di Carbonia, cod. fisc. 02261310920, avente sede legale in Carbonia, via Dalmazia 83, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dr. Emilio Simeone, Cod. Fisc. SMNMSL45M29E281V, in seguito denominata Azienda;

E

la dr.ssa Antonella Saliu, cod. fisc.SLANNL67P46B789D nata a Carloforte il 06/09/1967 residente in Quartu Sant'Elena via Sant'Antonio 182, in seguito denominato professionista

Vista la Deliberazione n. _____ del _____ con la quale è stato stabilito di stipulare un contratto di collaborazione con la dr.ssa Saliu Medico Chirurgo, per un periodo di sei otto , eventualmente rinnovabile, su formale richiesta dell'Azienda.

Atteso che la stessa dichiara, all'atto della sottoscrizione del presente contratto di non trovarsi in nessuna situazione di incompatibilità.

SI CONVIENE E SI STIPULA
quanto segue

Art. 1

CONDIZIONI GENERALI

L'Azienda USL n. 7 di Carbonia stipula, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del d. lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed in attuazione di quanto stabilito con propria deliberazione, un contratto di collaborazione con la dr.ssa Saliu.

La collaborazione è acquisita:

1. con effetto dal _____ per la durata di mesi otto eventualmente rinnovabili su esplicita richiesta dell'Azienda;
2. oggetto della collaborazione sono prestazioni sanitarie di Chirurgia di norma, su 6 giornate/settimana con un impegno settimanale di 38 ore da attestare mediante dichiarazione del responsabile del servizio. Lo svolgimento delle attività di cui trattasi potrà comportare per il professionista lo svolgimento di compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro.
3. gli obiettivi che il professionista dovrà raggiungere nel corso della collaborazione con l'Azienda USL n.7 sono fissati dal Responsabile dell' U.O di Chirurgia dell'Ospedale Santa Barbara di Iglesias, al quale sarà fatto riferimento anche per l'assegnazione delle risorse necessarie;
4. le suddette prestazioni saranno effettuate nella struttura di appartenenza, secondo le esigenze prospettate dal Responsabile dell' U.O di Chirurgia dell'Ospedale Santa Barbara.
5. a titolo di corrispettivo l'Azienda USL 7 di Carbonia erogherà all'interessato un compenso per il periodo del contratto fissato in otto mesi pari a € 18666,66 comprensivo di tutti gli oneri, anche

previdenziali ed assistenziali ed assicurativi ivi inclusi quelli relativi a responsabilità civile e per il rischio di infortunio che sono a carico dell'interessato;

6. la liquidazione delle somme dovute sarà effettuata mensilmente previa presentazione di apposita parcella da parte del professionista e previa liquidazione della stesso da parte del responsabile dell'U.O. di cui al precedente punto 4.
7. I compensi saranno accreditati mensilmente sul conto corrente i cui riferimenti verranno indicati dal professionista al Servizio del personale dell'azienda.
8. il contratto di collaborazione non configura un rapporto di lavoro subordinato e pertanto non dà luogo ad ulteriori trattamenti di natura anche previdenziale, né a valutazioni ai fini giuridici di carriera ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali, né può costituire in nessun caso il presupposto per eventuali pretese di inquadramento in ruolo
9. agli effetti dell'IVA il professionista dichiara di effettuare prestazioni di lavoro autonomo non assoggettate a tale regime ai sensi del 2° comma dell'art. 5, nonché ai sensi del comma 1, p. 18 dell'art. 10 del DPR 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni.
10. tutti gli eventuali oneri di qualsiasi natura inerenti e conseguenti all'esecuzione del presente contratto sono a carico del professionista il quale assume anche tutti i rischi derivanti da infortuni e responsabilità civile verso i terzi.

## ART. 2
## SEGRETO E TUTELA DELLA PRIVACY

Il professionista, fatte salve le disposizioni di cui alla L. 241/90, è tenuto a mantenere il segreto, non può dare informazioni o comunicazioni o notizie relative a fatti, provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura delle quali sia venuto a conoscenza a motivo dello attività svolte in regime di collaborazione con questa Azienda ed il Servizio Sanitario Nazionale ovvero a danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

In relazione alle funzioni che saranno svolte nell'ambito del rapporto di collaborazione, il professionista ai sensi e per gli effetti della 675/96 è nominato incaricato al trattamento dei dati personali e allo stesso sono affidati i compiti che la legge impone a carico di questa figura. Il professionista nell'ambito di questo incarico è tenuto al rispetto delle istruzioni che saranno impartite dall'Azienda Usl n. 7.

## ART.3
## IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le prestazioni e/o modalità dell'adempimento alle quali viene attribuito carattere di essenzialità ai fini della risoluzione del contratto sono individuate nelle seguenti fattispecie:

- mancato rispetto delle esigenze degli assistiti;
- mancato rispetto degli obiettivi di lavoro indicati dal Responsabile dell'U.O. presso la quale viene svolta l'attività.

La dichiarazione di risoluzione del contratto sarà comunicata dall'Azienda USL a mezzo lettera raccomandata.

Qualora le prestazioni risultassero inadeguate, il Responsabile dell'unità operativa di riferimento dovrà formulare i propri rilievi scritti in merito.

L'inottemperanza alle richieste, a giudizio insindacabile dell'Azienda USL n.7 di Carbonia, darà alla stessa la facoltà di dichiarare senz'altro risolto il contratto.

## ART. 4
## PREAVVISO

In caso di anticipata risoluzione dell'incarico da parte del professionista lo stesso è tenuto a darne preavviso di almeno 30 giorni alla Direzione generale dell'Azienda a mezzo lettera raccomandata con A.R..
Costituisce condizione risolutiva del presente contratto, senza obbligo di preavviso , l'intervenuto annullamento o revoca della procedura che ne costituisce il presupposto.

ART. 5
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il professionista dichiara di aver ricevuto l'informativa prescritta dalla Legge 675/96 ed esprime il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali nonché alla comunicazione e diffusione degli stessi per le finalità indicate nell'informativa citata

ART.6
CONTROVERSIE

Tutte le controversie che potrebbero insorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e che non potessero essere definite in via amministrativa, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale costituito da tre membri di cui uno scelto dall'Azienda, uno dal professionista ed il terzo da designarsi a cura del Presidente del Tribunale competente per territorio. Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo le regole del diritto e il lodo arbitrale non sarà soggetto né ad appello né a cassazione, ai quali rimedi le parti dichiarano di rinunciare.

ART. 7
IMPOSTA DI REGISTRO

Il presente contratto redatto in duplice copia originale è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

ART. 8
NORMA FINALE

Le parti convengono che per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si farà riferimento all'art. 2222 e seg. del codice civile.

Il contratto è stipulato, in esecuzione alla delibera n. _____ del _____ che ne costituisce il presupposto, in duplice originale, uno dei quali è consegnato al professionista.

Carbonia, lì _____

Il Professionista

Il Direttore Generale
Azienda USL 7 Carbonia
(Dr. Emilio Simeone)